



DETERMINAZIONE N. 1065 DEL 15.11.2016

Oggetto: Affidamento progetto di musicoterapia in ambito scolastico – Impegno di spesa a.s. 2016/17. - CIG.: **ZB51BE5F6F**.

IL DIRIGENTE AREA 3

VISTO

- Il Decreto Legislativo 112/98 e successive modifiche e integrazioni, che demanda allo Stato, alla Regione ed agli Enti Locali tutti i compiti di programmazione e organizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo criteri di sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità;

- la L. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che, all'art. 6, delinea per gli Enti Locali la possibilità di avviare iniziative e percorsi sperimentali per consentire loro di evolvere le proprie attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei Servizi Sociali in rete con il coinvolgimento dei soggetti del 3° Settore secondo quanto specificato dall'art. 1, comma 5, della medesima Legge 328/00;

- la L.R.T. 41/05 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" che all'art. 17 riconosce la rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti del 3° Settore e, all'art. 19, disciplina l'affidamento dei servizi del sistema integrato;

RICHIAMATI inoltre il Decreto Legislativo 50/16 "Codice degli appalti pubblici" e il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi;

RICORDATO come da diversi anni il Comune di Bagno a Ripoli abbia promosso interventi di musicoterapia in ambito scolastico diretti al recupero psico-fisico di ragazzi disabili residenti nel Comune finalizzati alla conoscenza della persona attraverso la lettura dei suoi comportamenti sonoro-musicali, in accordo con i Servizi Sociali, la Scuola e la ASL secondo le indicazioni scaturite dai PEI (Piani Educativi Individualizzati) redatti per ogni portatore di handicap inserito nella scuola;

ATTESO come con atto dirigenziale n. 922 del 21/9/2012 la Cooperativa Sociale Eràm con sede in Prato Via M. da Fiesole, 28, a seguito di avviso di indagine esplorativa per l'affidamento in gestione degli interventi di musicoterapia in ambito scolastico per il periodo ottobre 2012 – maggio 2013, è risultata aggiudicataria dell'affidamento con prezzo offerto di Euro 31,20 orarie (compreso iva);

CONSIDERATO che anche per il corrente anno scolastico 2016/17 si intendono promuovere gli interventi di musicoterapia nelle scuole del territorio a favore di soggetti con handicap al fine di favorire la loro piena integrazione in un quadro di interventi coordinati con i Servizi Specialistici degli operatori ASL e Comune ed in raccordo con la scuola;



RICHIAMATO l'art. 37, comma 1, del D. lgs.vo 50/16 che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture al di sotto della soglia dei 40.000,00;

VISTO che la Cooperativa Sociale Eràm con sede in Prato Via M. da Fiesole, 28, (CF P.I. 02151230972) ha dichiarato la propria disponibilità all'attuazione del progetto, ad un prezzo orario quantificato in Euro 31,25 per una spesa presunta quantificata in € **14.781,25** (riferita sia al progetto da realizzarsi negli Istituti Comprensivi del territorio sia presso gli Asili Nido comunali);

VISTO altresì che, ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 così come modificato dal D.L. 168/01 e dall'art. 1 del D.L. 95/12, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzioni CONSIP, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio socio-assistenziale consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00:

- di voler procedere agli interventi in premessa in modo autonomo senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla Consip;

di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 della L 488/99 in quanto non sono attive al momento le convenzioni Consip che riguardano beni e servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento né voci specifiche del mercato elettronico della p.A. e convenzioni di altre centrali di committenza regionali;

PRESO ATTO che l'iniziativa in parola è sostenuta sia da finanziamenti a carico del Bilancio Comunale sia da finanziamenti regionali residuati dal Piano Educativo ex LRT 32/02;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto alla Cooperativa Eram e alla stipula di atto convenzionale, nel quale sono precisate le attività, gli strumenti di verifica nonché i rapporti economici quale allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni:

- la predetta prestazione è contraddistinta dal seguente codice **CIG ZB51BE5F6F** ;

- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma, tra cui è incluso quello di comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente dedicato sul quale ricevere i pagamenti, dati che rimarranno depositati in atti ed indicati nel provvedimento di liquidazione delle competenze da parte dell'Ufficio Responsabile della spesa;

ATTESA altresì l'osservanza degli adempimenti in merito alla regolarità contributiva di cui al D. L.69/13;



VISTE la disposizione sindacale n. 85 del 2.05.2016 con la quale è stata affidata al sottoscritto la dirigenza Area 3 del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la narrativa che precede,

1) di garantire, per il corrente anno scolastico 2016/17, la sperimentazione nelle scuole del territorio comunale del progetto di musicoterapia in ambito scolastico diretto al recupero psico-fisico di ragazzi disabili residenti nel Comune finalizzati alla conoscenza della persona attraverso la lettura dei suoi comportamenti sonoro-musicali, in accordo con i Servizi Sociali, la Scuola e la ASL secondo le indicazioni scaturite dai PEI (Piani Educativi Individualizzati) redatti per ogni portatore di handicap inserito nella scuola;

2) di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D. lgs. n. 50/16 del progetto di musicoterapia alla Cooperativa Sociale Eràm Onlus con sede in Prato Via M. da Fiesole, 28 (CF P.I. 02151230972) quale soggetto attuatore per l'anno scolastico 2016/2017;

2) di stabilire il valore dell'affidamento in € 14.781,25 (compreso iva) e di approvare l'atto convenzionale, nel quale sono precisate attività, strumenti di verifica nonché rapporti economici, secondo lo schema di convenzione allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

di procedere all'impegno di Euro 14.781,25 così suddiviso come segue:

Euro 5.593,75 periodo ottobre-dicembre 2016 (ORE 140):

Euro 3.806,83 alla Missione 4.6 PFU 1.3.2.99.999 CAP 4342.00.00 "Altre prestazioni di servizio Contributo regionale fondo età scolare" del Bilancio corrente anno, Imp. **16/1578.002** CIG ZB51BE5F6F

Euro 536,92 alla Missione 12.2 PFU 1.3.2.99.999 Cap. 17334.00.01 Altri servizi disabilità – Fondo a parametro contributo regionale- Imp. **16/1773** del Bilancio corrente anno CIG ZB51BE5F6F

Euro 1.250,00 alla Missione 12.1 PFU 1.3.2.99.999 Cap. 7670.00.00 "Altre prestazioni di servizio – Imp. **16/1774** del Bilancio corrente anno CIG ZB51BE5F6F

Dando atto che l'esigibilità delle presenti obbligazioni da parte del fornitore è prevista entro l'anno 2016;



Euro 9.187,50 periodo gennaio maggio 2017 (240 ore)

Euro 9.187,50 all'intervento 1100403 8030.00.03 "Inserimento sociale handicappati" Imp. **17/105** del Bilancio anno 2017 CIG ZB51BE5F6F

di dare atto che l'esigibilità delle presenti obbligazione da parte del fornitore è prevista entro il mese di giugno 2017;

3) di liquidare e pagare le spese medesime alla Cooperativa Sociale dietro rimessa di regolare contabilità, mediante accredito sul c/c bancario/postale;

Il codice IBAN del conto corrente dedicato alla commessa ed i soggetti deputati ad operare su tale conto verranno indicati nei relativi atti di liquidazione;

IL DIRIGENTE AREA 3
(DOTT, NERI MAGLI)

Settore Economico Finanziario

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 153 comma 5 del D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267.
E' esecutiva.

IL DIRIGENTE
(Dott. Dario Navarrini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://servizi.055055.it/albofe/home?ente=048001> e, successivamente <https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001>.



Rep.

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Provincia di Firenze

CONVENZIONE PER PROGETTO DI INTERVENTO MUSICOTERAPICO
IN AMBITO SCOLASTICO 2016/17

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di _____
in Bagno a Ripoli, nella Sede Municipale,-----

T R A

- il Dott. Neri Magli nato a Firenze il 3.5.1964 in qualità di Dirigente Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli (C.F. 01329130486), il quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lg.vo 267/2000 nonché dello Statuto Comunale, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

E

- il Dott. Emanuele Irenei nato a Firenze il 4.4.1973 in qualità di Presidente e Rappresentante Legale della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Eràm Onlus - con sede in Prato Via M. da Fiesole, n. 28 (C.F./P.I.: 02151230972), iscritta alla Camera di Commercio di Prato in data 12/01/2010, come da certificazione della CCIA conservata in atti dal competente ufficio;

P R E M E S S O

che per l'anno scolastico 2012/13 è stato indetta una selezione pubblica tramite un avviso esplorativo finalizzato alla individuazione di un soggetto in possesso di determinati requisiti per l'affidamento in gestione degli interventi di musicoterapia in ambito scolastico; -----

- che dalla selezione pubblica è stato disposto l'affidamento definitivo alla Coop.Cooperativa Sociale Eràm con sede in Prato Via M. da Fiesole n. 28 nonchè impegnate le risorse economiche per la realizzazione del progetto;

CONSIDERATO che anche per il corrente anno scolastico 2016/17 con determinazione n. _____ del _____ è stato stabilito di promuovere gli interventi di musicoterapia nelle scuole del territorio a favore di soggetti con handicap al fine di favorire la loro piena integrazione in un quadro di interventi coordinati con i Servizi specialistici degli operatori ASL e Comune ed in raccordo con la scuola con affidamento diretto alla Cooperativa Sociale Eràm Onlus con sede in Prato Via M. da Fiesole, 28 che ha presentato la propria disponibilità e offerta economica;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, previa approvazione e conferma della suesposta narrativa, come parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano la seguente scrittura privata :



ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente atto è l'affidamento alla Cooperativa Eram del progetto di musicoterapia secondo le modalità previste dalla proposta progettuale depositata agli atti del Servizio di Assistenza Sociale. Il citato progetto verrà attuato nell'anno scolastico 2016/17, per interventi così suddivisi: -----

- n. 30 ore circa complessive per progetto presso Asilo Nido Arabam (Euro 1.000,00);
- n. 420 ore complessive periodo ottobre 16/maggio 2017 nelle scuole degli Istituti Comprensivi del territorio (13.781,25 iva inclusa) -----

ARTICOLO 2 - IL PERSONALE

Per l'attuazione del progetto la Cooperativa si avvale di personale specificatamente qualificato e formato, impegnato per il numero di ore, comprensive di programmazione e verifica, determinate nel progetto sopra specificato. La Cooperativa dichiara che il citato personale è assicurato contro infortuni e contro la responsabilità civile verso terzi. -----

ARTICOLO 3 - COSTO DEL PROGETTO

Il corrispettivo dovuto dal Comune per l'attuazione del progetto di cui al presente atto, è fissato in Euro 14.781,25 iva compresa ed è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese che la Organizzazione incontra. La liquidazione del compenso di cui sopra sarà effettuata con apposito atto su presentazione di contabilità regolare ai fini fiscali;

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Gli utenti del servizio vengono individuati dal Servizio Sociale a seguito di quanto emerso nei P.E.I. in collaborazione con la Cooperativa, che non potrà variarli senza preventiva autorizzazione dell'equipe stessa. Per eventuali variazioni o ritardi dovuti a cause imprevedibili o improvvise che dovessero sorgere, per il corretto svolgimento del servizio, la Cooperativa deve darne immediata comunicazione al Servizio di Assistenza Sociale del Comune. ----

La Cooperativa si impegna a cambiare l'operatore quando questi, per seri e giustificati motivi, sia risultato inidoneo a svolgere le mansioni assegnate. La valutazione di quanto sopra verrà effettuata in maniera congiunta fra Servizio di Assistenza Sociale e la Cooperativa stessa. -----

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI CONTROLLO

La modalità di controllo della qualità e della esecuzione del progetto sarà esercitata dal Servizio di Assistenza Sociale secondo i criteri di seguito indicati: -----

- a). l'orario di lavoro dell'operatore deve avere una cadenza settimanale; ---
- b). l'operatore garantisce la presenza in sede di programmazione e verifica;
- c). in caso di assenza dell'operatore, la Cooperativa è tenuta a giustificare le motivazioni dell'assenza; -----
- d). la Cooperativa metterà a disposizione un operatore che si impegna a garantire la continuità



per l'intera durata del servizio, nell'ambito delle mansioni a lui assegnate; -
e). verificandosi inadempienze di qualsiasi natura nella esecuzione del presente atto, viene riconosciuta alla Amministrazione la facoltà di rescindere dal medesimo e di determinare l'entità dei danni sofferti con rivalsa diretta sulle somme dovute a saldo.

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del presente contratto ed il subappalto. -----

Art. 7 - RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI

Il Comune di Bagno a Ripoli, titolare del trattamento dei dati, designa il gestore quale responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio. Il gestore è tenuto all'osservanza del D. Lg.vo 196/2003 e ad indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati. ---

Si precisa che, ai sensi del D.Lg.vo 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il gestore è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo. -----

Art. 8 - PRIVACY -

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale dipendente della Concessionaria, espressamente incaricato del loro trattamento ed a ciò autorizzato, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure tecniche ed organizzative concordate con i servizi comunali preposti.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., responsabile del trattamento è la Società Eràm, in persona del Legale Rappresentante Emanuele Irenei, che nomina a sua volta gli incaricati del trattamento, ai quali fornisce le istruzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs 196/2003, comunicando i relativi nominativi al Comune di Bagno a Ripoli.

La Società Eràm si impegna ad escludere dall'accesso ai dati anagrafici comunali il personale non abilitato alla consultazione e a vigilare affinché l'accesso ai dati avvenga unicamente per finalità necessarie all'oggetto del presente contratto e nell'osservanza dei principi della pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati rispetto alla finalità per cui sono raccolti e trattati, dando altresì precise istruzioni al personale affinché sia esclusa la possibilità di accesso ai dati e di utilizzo degli stessi per fini diversi.

La medesima si impegna inoltre a non rivelare od utilizzare notizie, informazioni e dati messi a disposizione dagli archivi per finalità diverse da quelle stabilite dalla convenzione. Si impegna altresì ad assumere tutte le cautele imposte dalla normativa in materia di tutela della privacy, in particolare quella relativa al ruolo del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati ed alla vigilanza sul loro operato e sul rispetto delle prescritte modalità di trattamento e protezione.

Art. 9 - INADEMPIENZE E PENALI

Nel caso in cui le attività ed i servizi di cui al presente atto vengano svolti in maniera imprecisa o non accurata, il Comune provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata entro



30 gg, invitando il gestore ad ovviare alle negligenze e inadempienze contestate e ad adottare le misure più idonee per garantire che attività e servizi siano svolti con i criteri e con il livello qualitativo previsti dalla presente convenzione, presentando entro un termine breve le proprie controdeduzioni. -----

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Possono costituire causa di risoluzione:

- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
- 4) la violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;-----
 - l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e della presente convenzione. -----

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al gestore alcun indennizzo, e il Comune ha facoltà di incamerare le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato. Il contratto si intenderà revocato e quindi risolto nel caso di fallimento del gestore o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi. -----

Art. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi: -----

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del gestore; -----
- interruzione non motivata del servizio; -----
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; -----
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente contratto relativo al personale; -----
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; -----
- difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal comune; -----
- quando il gestore si renda colpevole di frode. -----

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi. -----

Art.12 – VARIAZIONI

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi del presente atto, le parti possono, nel corso dello



svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni al contratto stesso.

Art. 13 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La Cooperativa assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito, con modificazioni, nella L. 17.12.2010 n. 217. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento di eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1, comma 3 del Codice di comportamento del Comune di Bagno a Ripoli, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 10/2014, la Cooperativa 'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali - Codice di disciplina e di condotta".

Art. 15 – RINVII NORMATIVI

Oltre quanto specificatamente stabilito, per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile, alla disciplina del capitolato speciale di appalto, al Regolamento per la disciplina delle gare e dei contratti dell'Ente ed alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente atto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 17 – SPESE



Comune di
Bagno a Ripoli Provincia di Firenze

AREA 3 - Servizi ai Cittadini
Settore assistenza, Servizi Sociali e Politiche Abitative

Tutte le spese derivanti dal presente atto sono a completo carico del soggetto gestore che se le assume. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis all. B della Tabella DPR 642/72.

La presente scrittura privata in quanto non autenticata ed avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso a spese della parte che ne farà eventualmente richiesta, ai sensi dell'art. 5 co. 2 e art. 1 lett. "b" Tariffa Parte Seconda DPR 131/1986.

Il presente atto redatto mediante strumenti informatici, come previsto dal Dlgs. 163/2006 art. 11 co. 13, modificato ed integrato dal D.L. 179/2012 art. 6 co. 3 e 4, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 art. 6, come modificato dal D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9/2014, su 10 pagine a video e sin qui della presente, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005. I certificati di firma utilizzati dalle Parti, sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice.

Per l'Amministrazione – Dr. Neri Magli (firmato digitalmente)

Per la Società Cooperativa Eram Onlus - Sig. Emanuele Irenei (firmato digitalmente)